

BLOCK NOTES



**SUPPLEMENTO INFORMATIVO DI FABI UNIFORM
PER GLI ISCRITTI FABI UNICREDIT**

10

La normativa antiriciclaggio

**A cura del SAB
Fabi Milano**

Indice

01. Premessa	Pag. 2
02. I soggetti destinatari del provvedimento	Pag. 3
03. Gli obblighi dell'intermediario	Pag. 4
03.1 - identificazione del cliente	Pag. 4
03.2 - l'obbligo di astensione	Pag. 5
03.3 - la registrazione	Pag. 5
03.4 - la segnalazione delle operazioni sospette	Pag. 7
03.5 - obblighi di segnalazione UIF	Pag. 13
04. Gianos - Il Software da "Grande fratello"	Pag. 14
05. I mezzi di pagamento	Pag. 15
06. I nuovi indici di anomalia UIF	Pag. 16

01.Premessa

La disciplina in tema di antiriciclaggio ha subito in questi ultimi anni notevoli evoluzioni.

Con la definizione di antiriciclaggio si intendono tutte quelle disposizioni atte a limitare il reimpiego di contante e di titoli al portatore di provenienza illecita.

In particolare le prime misure adottate in Italia risalgono alla fine degli anni '70. È, infatti, nel 1978 che venne introdotto nel Codice penale l'art. 648-bis e ss. che punivano il riciclaggio di denaro e valori provenienti da rapina aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione ed estorsione aggravata. In seguito, le fattispecie di reato vennero ampliate e nel 1991 si emanò il D.L. n. 143 del 03/05/1991, convertito nella L. n. 187 del 05/07/1991, che introdusse, accanto alle misure repressive, misure volte alla prevenzione del riciclaggio.

La prevenzione poggia, da un lato, sull'indicazione di limiti all'uso del contante e degli strumenti di pagamento anonimi, nonché sull'obbligo di identificazione della clientela e registrazione dei dati in archivi informatici; dall'altro sui doveri di segnalazione delle operazioni anomale da parte degli intermediari.

I controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio sono affidati **all'ufficio Italiano dei Cambi**, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore, con riferimento agli intermediari abilitati; al **Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza** nei confronti di tutti gli altri soggetti.

Linee guida contro il riciclaggio di denaro sono state date anche **dall'Unione Europea** per ampliare progressivamente la rete di controllo.

Le norme che si sono succedute nel tempo sull'argomento possono essere così riassunte:

- Direttiva 91/308/CEE (c.d. "prima direttiva antiriciclaggio");
- D.L. 143 del 03/05/1991, convertito con la L. n. 197 del 05/07/1991 (legge antiriciclaggio);
- D. Lgs. n. 374/1991;
- Direttiva 2001/97/CE (c.d. "seconda direttiva antiriciclaggio");
- D. Lgs. n. 56 del 20/02/2004 (G.U. n. 49 del 28/02/2004), entrato in vigore il 14/03/2004 (decreto di recepimento della seconda direttiva);
- Direttiva 2005/60/CE (c.d. "terza direttiva antiriciclaggio");
- L. n. 29 del 25/01/2006 (Comunitaria 2005), attraverso cui il Legislatore ha affidato all'Esecutivo il compito di recepire la terza direttiva;
- DD.MM. nn. 141, 142 e 143 del 03/02/2006 (G.U. n. 82 del 07/04/2006).
- D.L. 109/2007 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo in attuazione della direttiva 2005/60/CE)
- D.L. 231/2007 (Riesame dell'intero quadro normativo in termini di antiriciclaggio. E' su questo D.L. che oggi si fonda la normativa antiriciclaggio)



02.I soggetti destinatari del provvedimento

Il D. Lgs. n. 56 del 20/02/2004 recependo la seconda Direttiva ha esteso il campo di azione del dettato normativo esistente.

La nuova normativa ha introdotto le seguenti novità.

In primis viene allargata la cerchia dei soggetti tenuti agli adempimenti di identificazione e di segnalazione, comprendendo, tra gli altri, notai ed avvocati che per conto dei loro clienti compiano o progettino operazioni di natura finanziaria-immobiliare rilevanti.

Nello specifico essi sono:



- **le banche;**
- **le imprese di assicurazione;**
- le Poste Italiane S.p.A.;
- **le imprese di investimento;**
- **le società di gestione del risparmio e le SICAV;**
- **gli intermediari finanziari;**
- i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale degli intermediari finanziari previste dagli artt. 113 e 155 del D. Lgs. n.385 del 1993;
- gli agenti di cambio;
- le società fiduciarie;
- la società Montetitoli e le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- gli uffici della P.A. che svolgono operazioni di contenuto finanziario; in tale contesto, rilevano anche le società che svolgono attività in regime di concessione, quali le società di riscossione dei tributi;
- ragionieri e periti commerciali iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- notai ed avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
 - 6) le società di revisione iscritte nell'albo speciale, ex art. 161 D. Lgs. n. 58/1998.

03. Gli obblighi dell'intermediario

Per garantire l'attuazione di un'efficace misura di prevenzione del riciclaggio, la dottrina giuridica italiana stabilisce alcuni obblighi in capo all'intermediario.

Prima di procedere nel dettaglio, vogliamo ricordare un principio generale che si applica in tutti i casi. L'operatore bancario in caso di dubbio operativo ha l'obbligo di informarsi sulla liceità dell'operazione astenendosi dall'effettuarla.

03.1 -identificazione del cliente

L'identificazione consiste nella raccolta da parte dell'intermediario dei dati identificativi della clientela e delle informazioni attinenti all'operazione. Ha il fine di acquisire certezza circa l'identità ed i dati personali del cliente e della persona – fisica o giuridica – per conto della quale egli operi.

La normativa stabilisce norme chiare e definite in tema di identificazione della clientela, non solo per quella di nuova acquisizione, ma anche per quella già operante.

I soggetti devono osservare gli obblighi di verifica quando:

- * Instaurano un nuovo rapporto,
- * Eseguono operazioni occasionali (singole o frazionate) che comportino movimentazione di danaro superiore a 5.000€¹. Per queste tipologie d'operazione l'operatore deve prestare maggiore attenzione assumendo un atteggiamento più prudente e avvertivo che può giungere a non accettare le operazioni richieste quando queste risultino d'importo superiore ad una determinata soglia o non siano evidenti da motivazioni economiche sottostanti,
- * Sia presente una sospetta operazione di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo indipendentemente dall'importo movimentato o dalla presenza di qualsiasi deroga od esenzione o vi siano dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.



L'art.18 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela" stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo («titolare effettivo» è, per il DL 231 la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto) e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

All' Art. 20 del DL 231 si indicano inoltre i rischi associati alla tipologia di cliente. In detto articolo si indica che gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti (Consob, Bankitalia, Forze Polizia, DIA...), che la portata delle misure adottate e' adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, devono osservare i seguenti criteri generali:

- Alle istruzioni emanate da Bankitalia
- Ai criteri generali riferiti al cliente o alle operazioni
 - a) **con riferimento al cliente:**
 - 1) natura giuridica;
 - 2) prevalente attività svolta;
 - 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

¹ I nuovi limiti sono aggiornati al Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78

- **b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:**
 - 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
 - 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
 - 3) ammontare;
 - 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
 - 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

03.2 - l'obbligo di astensione

L'art. 23 del D.L. 231 stabilisce che **quando non si è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica** della clientela come indicati nel precedente paragrafo, non si può instaurare il rapporto continuativo ne' eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero si deve porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e si deve valutare se effettuare una segnalazione alla UIF.

Per le operazioni per le quali vi è un sospetto circa una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo, i colleghi devono astenersi dall'eseguire le operazioni (sospette) ed inviare immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.

Esistono dei casi in cui l'astensione viene meno:

- sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto
- l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata
- l'astensione possa ostacolare le indagini,

In questi casi occorre informare immediatamente la UIF dopo aver eseguito l'operazione.

Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano **misure rafforzate di adeguata verifica della clientela** in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati nell'Art.28 DL 231 ovvero:

- Quando il cliente non è fisicamente presente,
- In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati Extracomunitari
- Per le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o Paese terzo.

03.3 - la registrazione

La registrazione si sostanzia, invece, nell'introduzione dei dati raccolti negli appositi archivi informatici. Tali obblighi sussistono in caso di:

- * effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo, singolarmente o complessivamente (c.d. operazioni frazionate), superiore alla somma di € 5.000,00, a prescindere dalle modalità di esecuzione dell'operazione;
- * apertura di conti, depositi ed altri rapporti continuativi, indipendentemente dall'entità della somma movimentata.

I dati identificativi che devono essere acquisiti sono i seguenti:

- * per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, l'indirizzo di residenza o domicilio, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento;
- * per i soggetti diversi, denominazione, sede legale e codice fiscale.

L'identificazione può essere **diretta**, **indiretta** o a **distanza**. La procedura ordinaria è l'identificazione **diretta**, effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente. La procedura "**indiretta**" si ha quando l'identificazione è già avvenuta, oppure avviene per mezzo di cassa continua o sportelli automatici, per corrispondenza, o trasporto valori, mediante carte di credito o debito, tramite atti pubblici o scritture private autenticate, presso l'autorità consolare, o tramite mediatore creditizio o assicurativo.

L'identificazione "**a distanza**" è quella che avviene tramite un altro intermediario abilitato, banche e finanziarie della UE, banche appartenenti ai trenta Paesi aderenti al GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale che lotta contro il riciclaggio), bonifico qualificato da un codice identificativo del futuro cliente.

L'identificazione può avvenire anche mediante il flusso RID (addebiti pre-autorizzati), a condizione che il cliente sia stato identificato in relazione al conto da addebitare e invii fotocopia del proprio documento identificativo all'intermediario che lo deve registrare.

L'intermediario che identifica per conto di altro deve avere uno stabilimento fisico, essere autorizzato e in grado di mantenere le evidenze dei dati assunti.

Gli intermediari, assolta l'identificazione dei clienti, dovranno procedere a registrare tempestivamente e conservare le informazioni nell'Archivio Unico Informatico previsto dalla normativa antiriciclaggio e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione. Le stesse informazioni devono essere registrate entro trenta giorni dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto.

Le informazioni da registrare e conservare sono:

- Δ con riferimento all'operazione, la data e la causale, l'importo e i dati identificativi;
- Δ con riferimento a conti, depositi o altri rapporti continuativi, la data, i dati identificativi del titolare unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, il codice del rapporto.

L'archivio unico informatico è formato e gestito da ogni intermediario, tenendo conto degli standards e delle compatibilità informatiche stabilite dall'UIC.

Esso deve essere strutturato in modo tale da assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni.

Se, successivamente, si presenta la necessità di modificare le informazioni acquisite nell'archivio unico, occorre evidenziare le modifiche rese necessarie e, nello stesso tempo, conservare l'informazione precedente.

Tutte le informazioni registrate nell'archivio unico informatico **devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.**

Il recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio ha consentito di rivedere la misura delle sanzioni (art. 5 L. n. 197/91). Mentre in passato le violazioni prevedevano solo il massimo della sanzione irrogabile, il D. Lgs. n. 56/2004 ha introdotto i minimi.

Le violazioni in ordine alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore entro la soglia di € 5.000,00 vengono oggi punite con sanzione pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

L'omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 3 L. n. 197/91) sconta, invece, una sanzione amministrativa del 5% fino alla metà del valore dell'operazione, sempre che il fatto non costituisca reato.

E' stato previsto, altresì, che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non deve essere superiore ad € 5.000,00 e che i libretti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (14/03/2004) con saldo superiore dovessero essere estinti entro il 31 gennaio 2005. La violazione è punita, per importi fino ad € 250 mila, con la sanzione amministrativa fino al 20% del saldo, per cifre superiori dal 20 al 40%.

Una nuova infrazione riguarda, poi, gli obbligati, quali intermediari finanziari, ecc., tenuti non solo alla segnalazione delle operazioni sospette ma anche a riferire delle infrazioni alle norme sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore. Ove non provvedano entro 30 giorni a fare la comunicazione sul superamento dei limiti al Ministero dell'Economia, gli obbligati sono passibili di sanzione amministrativa dal 3 al 30% della transazione irregolare.

Ancora, per chi viola gli obblighi informativi e di segnalazione di dati all'ufficio italiano cambi previsti dalla legge antiriciclaggio è stata introdotta una sanzione da 500 a 25 mila euro. Il mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione delle operazioni anomale segnalate dagli intermediari è punito con la richiesta di pagamento di una somma da 5mila a 200mila euro.

L'art. 6, comma 7, D. Lgs. n. 56/2004 ha allargato la cerchia di quanti sono tenuti all'accertamento delle violazioni, affidando l'onere alle "autorità di vigilanza di settore", cioè quelle preposte al controllo degli intermediari finanziari, delle assicurazioni, delle fiduciarie, dei concessionari della riscossione, delle società di revisione.

Le autorità debbono accertare le violazioni sulla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore e quelle correlate all'infrazione degli obblighi antiriciclaggio e devono provvedere alla contestazione secondo le procedure previste dalla L. n. 689/81, che contiene i principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo.

L'avvio della procedura sanzionatoria è costituito dall'informativa che le autorità di vigilanza devono inoltrare al Ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla notizia delle infrazioni. Il procedimento prosegue con la contestazione della violazione ai trasgressori, che deve avvenire entro 90 giorni dall'accertamento per i residenti in Italia ed entro 360 per gli altri. Nei 30 giorni successivi alla notifica la parte interessata può produrre memorie difensive, documenti e chiedere di essere sentita. In esito alla difesa può essere disposta l'archiviazione ovvero l'irrogazione delle sanzioni.

Con decreto del Ministero dell'economia, che costituisce titolo esecutivo, viene determinata la somma dovuta per la violazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 21 aprile 2006 n. 43726, annunciato con comunicato pubblicato sulla G.U. n. 122 del 27/05/2006 ha previsto, in ordine all'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori, per alcune violazioni di cui alla legge "antiriciclaggio", il decentramento alle Direzioni Provinciali delle Finanze, quando l'importo di riferimento non supera € 250 mila.

Le funzioni di controllo sono ora delegate, sotto l'aspetto di competenza territoriale, alle Direzioni Provinciali di Genova, Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro e Palermo, secondo una ripartizione regionale riportata nella tabella allegata al decreto, cui riferirsi sulla base del luogo in cui la violazione è stata commessa o, se non conosciuto, del luogo in cui il fatto è stato accertato.

Le violazioni oggetto della disposizione sono quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della L. n. 197/1991:

- Δ divieto di trasferire, senza il tramite di un intermediario abilitato, denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore, o titoli al portatore, per un valore complessivo superiore ad € 5.000,00, tra soggetti diversi;
- Δ mancata indicazione della clausola di non trasferibilità, ovvero del beneficiario, su assegni postali, bancari e circolari e su vaglia postali e cambiari, in presenza di importi superiori ad € 5.000,00.

03.4 - la segnalazione delle operazioni sospette

Gli intermediari chiamati alla collaborazione attiva con le autorità di vigilanza antiriciclaggio sono tenuti alla "segnalazione" delle operazioni sospette e alla "comunicazione" delle infrazioni al divieto di circolazione del contante e dei titoli al portatore. Si tratta di adempimenti che non devono essere confusi, neppure dal punto di vista lessicale.

La segnalazione delle operazioni di sospetto riciclaggio implica la valutazione delle caratteristiche oggettive e soggettive della transazione. In altri termini, ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura porti a ritenere, in base agli elementi di conoscenza disponibili, che il denaro oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter del C.P..

La comunicazione delle violazioni alla normativa sulla limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore, disciplinata dall'art. 7 D.Lgs. n. 56/2004 cit., concerne, invece, la rilevazione di infrazioni all'art. 1 della L. n. 197/91 e la conseguente informativa all'autorità.

La norma disciplina il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a € 5.000,00.

Distinte sono anche le autorità destinatarie dei due diversi obblighi: per la segnalazione di operazione sospetta deve essere attivato l'Ufficio Italiano Cambi (UIC).

La comunicazione delle infrazioni, di cui all'art. 1 della legge antiriciclaggio, deve essere, invece, inoltrata dagli intermediari, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia.

L'individuazione delle operazioni sospette resta, forse, uno degli aspetti più problematici dell'intero impianto antiriciclaggio.

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario. Infatti, il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato.

Per evitare tali inconvenienti, gli intermediari si devono dotare di adeguate procedure interne atte ad evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio. Il "rischio di riciclaggio" aumenta quando è minore la **conoscenza del cliente** e risultano inadeguati i controlli interni. Infatti, tali elementi possono pregiudicare la capacità degli intermediari di assolvere correttamente agli obblighi in materia di segnalazione delle operazioni sospette.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari:

- rifiutano di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- prestano particolare attenzione a tentativi di operazioni e ad operazioni proposte da utenti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale;
- inoltrano una segnalazione all'UIC anche con riferimento alle operazioni rifiutate o comunque non concluse;
- considerano che l'obbligo di effettuare le segnalazioni vige per l'intera durata della relazione con il cliente e non è limitato, quindi, alle sole fasi di instaurazione o di chiusura del rapporto; la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta di per sé, elemento di sospetto.

L'obbligo di segnalazione sussiste anche con riferimento ad operazioni prive di importo. Per le operazioni che comportano movimenti finanziari, gli intermediari possono individuare una soglia minima di attenzione in base a criteri di funzionalità, economicità ed efficacia. Specifico rilievo è attribuito alla movimentazione del contante per importi non usuali.

La procedura di segnalazione deve prevedere un numero contenuto di livelli valutativi, momenti di verifica e di controllo, la possibilità di ricostruire su base documentale l'iter delle analisi.

Al fine di agevolare l'attività di valutazione in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni gli intermediari devono far ricorso ai c.d. indici di anomalia, quali:

A. Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni

A.1. Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulativi

- frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti o destinate all'estero;
- alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di credito, bonifici) che non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente.

A.2. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto se volte ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione

- frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall'attività svolta dal cliente;
- accensione di più libretti di deposito bancari o postali al portatore o di altri titoli equivalenti per importi di poco inferiori al limite di registrazione;
- prelievo di ingenti somme mediante richiesta non motivata di assegni circolari di importo di poco inferiore al limite di registrazione;
- liquidazione di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari ovvero di polizze assicurative effettuata richiedendo denaro contante o frazionamento dell'importo complessivo in numerosi titoli di credito;
- frequenti operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari o di riscatto su polizze assicurative per importi unitari inferiori al limite di registrazione;
- alimentazione di conti in essere presso società fiduciarie tramite frequenti afflussi di disponibilità soprattutto se provenienti da una pluralità di intermediari e con modalità tali da eludere l'obbligo di registrazione.

A.3. Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie

- apertura e chiusura di rapporti utilizzati unicamente per l'esecuzione di specifiche operazioni;
- afflussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati;
- versamenti ingenti su conti intestati a società effettuati dai soci o da soggetti a questi collegati con disponibilità non riconducibili all'attività della società stessa, soprattutto se in contante.

A.4 Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario

- acquisto, per importi rilevanti, di strumenti finanziari, polizze assicurative ovvero beni in leasing a prezzi non coerenti con i correnti valori di mercato o con il loro prevedibile controvalore;
- estinzione anticipata di un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative, soprattutto se effettuata dopo poco tempo dalla stipula o con richiesta di liquidazione in contante;
- stipula di un contratto di compravendita avente ad oggetto strumenti finanziari seguito da un successivo, ravvicinato, contratto uguale ma di segno contrario e di prezzo difforme fra i medesimi clienti;
- piani di investimento o polizze di assicurazione sulla vita di tipologia non coerente con l'età del cliente;
- versamento di anticipi relativi a premi assicurativi o canoni di leasing che risultano, senza plausibili giustificazioni, di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta;
- stipula di più contratti assicurativi sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto.

A.5. Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati

- utilizzo da parte di imprese o enti di conti intestati ad amministratori, dipendenti o clienti, per effettuare operazioni di natura finanziaria o assicurativa;
- rilascio di garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri soggetti, qualora il rapporto tra garante e beneficiario non appaia giustificato;
- stipula di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari ovvero di polizze assicurative con vincoli o pegni a favore di terzi ovvero con beneficiari non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare tali operazioni.

A.6. Operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili giustificazioni

- prestazioni di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero, da parte di terzi non conosciuti dei quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni in ordine ai rapporti commerciali o finanziari idonei a giustificare tali garanzie;
- garanti, fornitori di beni in leasing o soggetti estranei al rapporto che, spontaneamente, intervengono se si verifica l'inadempimento del debitore e provvedono direttamente alla copertura dell'esposizione;
- operazioni effettuate da delegati che, per frequenza o per ammontare, non sono ricollegabili all'attività economica o alle caratteristiche del delegante.

A.7. Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall'operazione.

A.8. Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri offshore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze.

B. Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica

B.1. Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze.

B.2. Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica del cliente.

B.3. Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente

- richieste frequenti e per importi significativi di assegni circolari contro versamento di denaro contante, anziché con l'utilizzo delle disponibilità presso l'intermediario;
- utilizzo frequente di contante per importi consistenti per effettuare, entro un breve intervallo di tempo, trasferimenti di fondi, soprattutto se con controparti insediate in paesi esteri;
- rilevanti e/o frequenti versamenti di premi assicurativi per contante, privi di apparente giustificazione, soprattutto nel caso di stipulazione di più rapporti;
- pagamento in contanti, per importi di rilevante entità, di somme dovute a seguito dell'utilizzo di carte di credito, specialmente se senza limitazioni di spesa.

B.4. Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente per importi significativi effettuato in un'unica soluzione o con scadenze ravvicinate, soprattutto se di taglio elevato.

B.5. Operazioni aventi ad oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dal distributore o dal merchant ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela.

C. Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative

C.1. Negoziazione di strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto corrente del cliente

- presentazione di strumenti finanziari per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari, senza l'utilizzo del proprio conto corrente;
- acquisti frequenti per importi significativi o immotivatamente frazionati di strumenti finanziari pagati con denaro contante;
- disinvestimento parziale o totale di strumenti finanziari con trasferimento di somme in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari ovvero a contestatari inseriti solo negli ultimi mesi nel contratto d'investimento.

C.2. Negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all'OCSE.

C.3. Ricorso a tecniche di contestazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni

- immotivata richiesta di frazionamento dell'investimento in più operazioni della stessa tipologia con diversi contestatari, non giustificato da una logica ripartizione del rischio ovvero di diversificazione dell'investimento;
- ricorrenza di uno stesso nominativo come contestatario di più contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o di polizze assicurative con intestatari diversi;
- inusuale frequenza nelle variazioni degli intestatari dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni contestuali alla liquidazione dell'investimento;
- cambio del contraente e/o beneficiario di polizze assicurative ovvero variazioni contestuali alla liquidazione dell'investimento;

cambio del contraente e/o del beneficiario di polizze assicurative a favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare la variazione

D. Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione

D.1. Stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate.

D.2 Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza.

D.3. Nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l'importo da liquidare risulti frazionato in tranche, non giustificata dai rapporti tra il cliente ed i beneficiari.

D.4. Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi ed aventi come beneficiario la stessa persona.

D.5. Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o di prestito relative a più polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l'accettazione di condizioni non convenienti, ovvero frequenti operazioni di riscatto parziale relative a polizze a premio unico di rilevante importo.

E. Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi

E.1. Presentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione, senza che il cliente fornisca adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione degli stessi.

E.2. Utilizzo di lettere di credito ed altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra Paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica del cliente.

E.3. Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo quando ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale del cliente o all'attività svolta.

E.4. Rilascio di deleghe ad operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio.

E.5. Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, metalli preziosi o altri valori, senza apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche del cliente.

E.6. Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti

F. Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela

F.1. Clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari, a dare informazioni che, in circostanze normali, renderebbero il cliente stesso idoneo ad effettuare operazioni bancarie, finanziarie o assicurative.

F.2. Clienti che chiedono di ristrutturare l'operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell'intermediario.

F.3. Clienti che evitano contatti diretti con i dipendenti o i collaboratori dell'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente ed ingiustificato.

F.4. Clienti che presentano materialmente titoli o certificati per ingenti ammontari, soprattutto se al portatore, ovvero che, a seguito di operazioni di acquisto, ne richiedono la consegna materiale.

F.5. Clienti che senza fornire plausibili giustificazioni si rivolgono ad un intermediario o ad un suo collaboratore lontani dalla zona di residenza o di attività, soprattutto se richiedono la domiciliazione della corrispondenza presso lo stesso

- clienti che per l'effettuazione di pagamenti derivanti da contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o da polizze assicurative si appoggiano a punti operativi lontani dalla zona di residenza o di attività ovvero variano frequentemente il punto operativo utilizzato.

F.6. Clienti che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.

F.7. Clienti in situazione di difficoltà economica che effettuano operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all'origine dei fondi utilizzati

- clienti che provvedono inaspettatamente ad estinguere totalmente o parzialmente proprie obbligazioni
- clienti che chiedono la stipulazione di contratti assicurativi che comportano il versamento di premi di importo rilevante
- clienti che acquistano strumenti finanziari per importi significativi.

03.5 – obblighi di segnalazione UIF

I soggetti inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando

- sanno,
- sospettano
- hanno motivi ragionevoli per sospettare

che

- siano in corso
- Che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra **circostanza conosciuta** in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Ma cos'è l'Unità di informazione finanziaria (UIF)?

Con la soppressione dell'UIC e l'assunzione da parte della Banca d'Italia di tutte le sue funzioni, quelle in materia di antiriciclaggio sono state ripartite tra la Vigilanza e la UIF a far tempo dal primo gennaio 2008. L'Unità, priva di personalità giuridica, è stata istituita nell'ambito della Banca d'Italia secondo modalità conformi agli standard internazionali di autonomia

e indipendenza che contraddistinguono le Financial Intelligence Units (FIU).

Alla Vigilanza sono stati attribuiti poteri normativi in svariate materie (organizzazione e controlli interni, modalità per l'adeguata verifica della clientela e per la registrazione delle operazioni nell'archivio unico informatico) e compiti di controllo cartolari e ispettivi sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei soggetti vigilati. Presso la UIF sono stati accentrati i compiti in materia di segnalazione di operazioni sospette. Si tratta, in particolare, delle attività di approfondimento delle segnalazioni, di analisi dei flussi finanziari, di collegamento con i corrispondenti organismi esteri e con le autorità nazionali, di verifica anche ispettiva dei casi di omessa segnalazione.

Alla UIF è inoltre attribuito il compito di proporre indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette che, quando riferiti a intermediari sottoposti a vigilanza, saranno emanati con provvedimento della Banca d'Italia, assunto d'intesa con le altre autorità di vigilanza di settore (CONSOB, ISVAP). L'organizzazione e il funzionamento della UIF sono stati disciplinati nel dicembre del 2007 da un Regolamento della Banca d'Italia; questa mette a disposizione dell'Unità i mezzi finanziari, i beni strumentali e le risorse umane e tecniche necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

L'organigramma della UIF è stato varato il primo luglio 2008.

La fase d'impianto dell'Unità cade in un momento particolarmente delicato per la concomitanza degli altri cospicui processi riorganizzativi, nei quali la Banca d'Italia è attualmente impegnata. Il rafforzamento dell'organico della UIF, in corso di attuazione, persegue anche l'obiettivo di amalgamare esperienze e professionalità di diversa provenienza per realizzare sinergie tra attività di vigilanza e lotta al riciclaggio.

Per dare concreta attuazione al d.lgs. 231, la UIF è impegnata - insieme alla Vigilanza e alle altre funzioni della Banca d'Italia e istituzioni competenti in materia - a redigere norme applicative, a individuare specifici indicatori di anomalia, a stipulare protocolli d'intesa, a predisporre programmi informatici e canali di trasmissione telematica che garantiscano rapidità, sicurezza e riservatezza agli scambi di informazioni all'interno dell'apparato antiriciclaggio.

Come avviene la segnalazione? Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni sospette in oggetto.

Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante.

I soggetti obbligati alla segnalazione devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.



04. GIANOS - il software da "Grande Fratello"

Il Grande Fratello che fruga dentro i nostri conti ha un nome preciso. Si chiama Gianos. È parente stretto, per capirci, di un altro Grande Fratello, quello che si chiamava Enigma ed era stato progettato dalla struttura commerciale di Telecom per scavare nelle nostre telefonate e nelle nostre mail. Enigma non ha mai visto la luce, travolto dall'inchiesta sulla compagnia telefonica e la sua struttura di sicurezza. Invece Gianos è vivo, vegeto ed operativo.

È lui ad analizzare istante per istante ogni movimento sui conti degli italiani.

Gianos è un software che si muove dentro un gigantesco archivio chiamato **Aui, Archivio unico informatico**. L'Aui esiste dal 1993, è tenuto da tutte le banche sotto le direttive dell'Associazione bancaria italiana e sotto il controllo della Banca d'Italia. Ma già dal 2009 ha cambiato volto, sotto la spinta della terza normativa europea antiriciclaggio, tradotta in italiano dalla legge 231 del 2007. La massa di informazioni contenute nell'Aui sta diventando sempre più vasta, fino a comprendere qualunque movimento bancario, di qualunque importo. E insieme ai nostri movimenti Aui raccoglie i dati, la nostra storia personale, i legami, i rapporti che intratteniamo. «L'obiettivo è realizzare una profilatura del cliente che si dispiega per tutta la durata della relazione finanziaria», spiega chi ha lavorato alla sua creazione.

La frase non è di comprensione immediata. Ma, se la si rilegge con attenzione, è eloquente. Dentro Aui ci siamo noi.



Ma l'Aui sarebbe solo una sterminata massa di dati incomprensibili se dentro non ci fosse Gianos, il software che raccoglie, elabora e confronta tutte le informazioni alla ricerca di anomalie.

Gianos è stato fornito da un esterno, da un privato. A creare Gianos è stata la Oasi Diagram spa, una società specializzata creata dall'Istituto centrale delle banche popolari italiane (Icbpi), il consorzio nel cui board sedeva - fino alla repentina caduta - anche il mitico Gianpiero Fiorani.

Recentemente, Icbpi ha acquisito Si Holding, il consorzio che gestisce le carte di credito degli italiani. Un'altra gigantesca banca dati, una radiografia in tempo reale delle capacità e abitudini di spesa di ciascuno di noi. Tra Gianos e Si, oggi l'Icbpi ha a disposizione praticamente l'intera documentazione sulla vita economica di ogni italiano.

Ma chi ha diritto ufficiale a conoscere il contenuto di Aui?

Prima di tutto, la Banca d'Italia, attraverso la sua struttura di intelligence finanziaria, l'Uif. Inoltre - come si legge in uno dei documenti interni - «alle informazioni trattenute sull'archivio possono in primo luogo accedere la magistratura e gli organi di polizia giudiziaria dalla stessa delegati, nonché il procuratore della Repubblica ed il Questore». I reparti speciali della Guardia di finanza (Scico e Valutario) hanno accesso diretto.

Questi sono solo gli accessi ufficialmente consentiti. Ma il problema di Aui è quello di tutte le grandi banche dati dell'era del computer: non sono inviolabili. Hacker, talpe e backdoors (gli ingressi nascosti creati da chi realizza il sistema di sicurezza) sono un avversario temibile - e la cronaca lo dimostra con frequenza - per qualunque archivio elettronico. Proprio le banche dati economiche e finanziarie sono quelle maggiormente prese di mira. E chi oggi riuscisse a bucare Aui e Gianos si troverebbe in mano una mole di conoscenze senza precedenti.

05.I mezzi di pagamento

Gli articoli 49 e 50 del DL 231/2007 ha introdotto (con applicazione dal 2008) importanti novità per l'uso di contante e titoli al portatore.

Nell'articolo si legge che è vietato il trasferimento

- * di denaro contante
- * di libretti di deposito bancari o postali al portatore
- * di titoli al portatore in euro o in valuta estera,

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro . L'art. 49 del DL 231 indica il limite per il trasferimento in 5.000€, poi elevato a 12.000,00€ dal DL 112 del 25/6/2008 ed ora riportato nuovamente a 5.000,00€ con Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78..

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti.

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane

S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro (come detto dal giugno 2008 elevato a 5.000,00€) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, l'importo versato e/o il saldo non può essere pari o superiore a 5.000,00€. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente co-

munica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata, così come lo è anche presso Stati esteri.



06 - I nuovi indici di anomalia UIF

Sono stati emanati in data 27 Agosto 2010, su proposta della UIF e sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, gli indicatori di anomalia rivolti alle banche e agli intermediari del settore finanziario. Gli indicatori di anomalia intendono agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini dell'invio di una segnalazione alla UIF. Le disposizioni sono contenute in un provvedimento, composto da sette articoli, e in un allegato contenente 21 indicatori di anomalia (articolati in molteplici sub-indici) .

Tali indicatori concernono il profilo soggettivo del cliente; le operazioni illogiche, inusuali, incompatibili o effettuate tramite il ricorso a terzi; le modalità di pagamento; le operazioni in strumenti finanziari, i contratti assicurativi sulla vita e il finanziamento del terrorismo. I nuovi indicatori aggiornano il contenuto del " Decalogo" del 2001 alla luce dell'analisi finanziaria delle operazioni sospette maturata nell'ultimo decennio e delle esperienze delle Financial Intelligence Units estere.

Il testo è stato definito avvalendosi del contributo dell'ISVAP e della CONSOB e dei suggerimenti forniti dalla Guardia di Finanza e dal Ministero dell'economia; si è tenuto anche conto delle osservazioni svolte dalle principali associazioni di categoria degli intermediari.

Di seguito riportiamo il provvedimento recante gli indicatori per gli intermediari



PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI INTERMEDIARI

LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare l'articolo 22;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 41, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. n. 231 del 2007, in base al quale con provvedimento della Banca d'Italia, su proposta dell'Unità di Informazione Finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 del citato decreto e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a);

Visto, altresì, l'articolo 28, comma 7, del citato d.lgs. n. 231 del 2007, in base al quale i destinatari prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d.lgs. n. 231 del 2007 i destinatari “inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”;

Su proposta della Unità di Informazione Finanziaria;

Sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria;

DISPONE

Articolo 1
(Definizioni)

1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:
 - a) “CAP”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
 - b) “conti correnti di corrispondenza”: i conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
 - c) “rapporti assimilabili a conti di corrispondenza”: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, cassette di sicurezza, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);
 - d) “conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
 - e) “rapporti assimilabili ai conti di passaggio”: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari sui quali al cliente dell’ente corrispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di loro pertinenza;
 - f) “finanziamento del terrorismo”: in conformità con l’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”;
 - g) “Paesi o territori a rischio”: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;
 - h) “riciclaggio”: ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, “le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati

essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”;
- i) “TUB”: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
- j) “TUF”: il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- k) “UIF”: l'Unità di Informazione Finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato sono rivolte a:

- a) banche;
- b) Poste italiane S.p.A.;
- c) istituti di moneta elettronica;
- d) istituti di pagamento;
- e) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- f) società di gestione del risparmio (SGR);
- g) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- h) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
- i) agenti di cambio;
- j) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- k) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;
- l) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;
- m) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- n) Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- o) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- p) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB;
- q) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB;

- r) gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, quali:
- 1) promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;
 - 2) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera h);
 - 3) mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
 - 4) agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
2. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato si applicano altresì, in quanto compatibili con le peculiari caratteristiche operative:
- a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
 - b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
 - c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
 - d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
 - e) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti nel presente provvedimento e nel relativo allegato, ove non diversamente indicato, con il termine di "intermediari".

Articolo 3

(Indicatori di anomalia)

1. Al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento indicatori di anomalia.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.
4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette.
5. L'assenza di indicatori previsti nell'allegato può non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. Gli intermediari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto.
6. Gli indicatori sono articolati di norma in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati

congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.

7. In presenza di comportamenti descritti negli indicatori, gli intermediari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

8. Gli intermediari applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attività in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia di strumento e a quelli relativi al finanziamento del terrorismo.

Articolo 4

(Schemi di anomalia e altri indicatori)

1. Al fine di rilevare operazioni sospette gli intermediari utilizzano gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF.

2. Gli intermediari si avvalgono, altresì, delle Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 27 maggio 2009, pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it/Vigilanza.

Articolo 5

(Ambito dell'obbligo di segnalazione)

1. Gli intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

2. Gli intermediari segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

3. Gli intermediari valutano con attenzione l'operatività posta in essere con altri intermediari, nazionali ed esteri, se di dubbio profilo reputazionale ovvero operanti in Paesi o territori a rischio.

4. L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non costituisce di per sé elemento fondante di una segnalazione.

Articolo 6

(Procedure interne e strumenti di selezione automatica)

1. Gli intermediari adottano procedure interne di valutazione idonee a garantire la tempestività della segnalazione, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti. A tal fine, si attengono alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, o delle altre norme di settore.
2. Gli intermediari si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e le modalità di utilizzazione dei servizi.
3. Per l'operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, gli intermediari devono utilizzare procedure informatiche per l'individuazione automatica di operazioni anomale.
4. Gli intermediari che forniscono servizi di tramitazione adottano procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni, per destinazione o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti i dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione.
5. Gli intermediari adottano procedure informatiche volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi relativamente all'operatività che transita sui conti correnti di corrispondenza o sui conti assimilabili ai conti di corrispondenza. In tale ambito prestano particolare attenzione ai conti di passaggio e ai conti assimilabili ai conti di passaggio, soprattutto qualora sia impossibile associare ciascuna transazione al singolo cliente dell'ente corrispondente almeno tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco.
6. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, adottano procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo. A tal fine, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio già predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonché per contenere i rischi.
7. Gli intermediari sottopongono a procedure di valutazione le operazioni evidenziate dalle procedure automatiche adottate ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.
2. Gli intermediari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.

3. Le Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette emanate dal Governatore della Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 sono abrogate.

IL DIRETTORE GENERALE
F. Saccomanni

Delibera n. 616 del 24.8.2010

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE

- 1. Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite.**
 - 1.1. Il cliente fornisce informazioni false o contraffatte riguardo: la propria identità o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto; l'attività esercitata; la situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di persona giuridica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza; l'identità dei delegati alla firma; la struttura di proprietà o di controllo.
 - 1.2. Il cliente fornisce informazioni che risultano significativamente difformi da quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti, desumibili a titolo esemplificativo da: archivi camerali; albi ed elenchi di soggetti autorizzati; comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere.
 - 1.3. Il cliente, a seguito della richiesta di informazioni, rinuncia a eseguire l'operazione o ne chiede la ristrutturazione ovvero rinuncia a instaurare il rapporto o chiede di interrompere quello in essere.

- 2. Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela.**
 - 2.1. Il cliente evita contatti diretti con l'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e del tutto incoerente con l'attività svolta.
 - 2.2. Il cliente si rivolge a un intermediario o a una sua dipendenza ovvero ad altro soggetto esercente attività finanziaria distanti dalla zona di residenza o di attività ovvero varia frequentemente la dipendenza utilizzata.
 - 2.3. Il cliente pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il personale a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.
 - 2.4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione o del rapporto ovvero fornisce spiegazioni non realistiche, confuse o incoerenti, facendo sorgere il sospetto che possa agire per conto di un terzo.
 - 2.5. Il cliente - in occasione di contatti diretti con l'intermediario - è costantemente accompagnato da altre persone che appaiono estremamente interessate all'operatività.
 - 2.6. Il cliente straniero, specie se persona politicamente esposta, utilizza rapporti accessi in Italia esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero ovvero effettua operazioni in Italia senza alcuna motivazione economica nonostante risulti più conveniente e più rapido effettuarle nel Paese di provenienza.
 - 2.7. Il cliente dispone che la corrispondenza non sia spedita alla residenza o al domicilio dichiarati ovvero ne chiede la domiciliazione presso la dipendenza ove è incardinato il rapporto, senza procedere personalmente e periodicamente al ritiro, ovvero non risulta rintracciabile ai recapiti indicati o utilizza indirizzi di comodo.

- 3. Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze.**

- 3.1. Richieste di mutui da parte di soggetti che fungono da prestanome di affiliati a organizzazioni criminali, ai fini del reinvestimento dei proventi in beni immobili.
4. **Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.**

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE OPERAZIONI O AI RAPPORTI

5. **Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate.**
 - 5.1. Richiesta di effettuare operazioni prive di convenienza finanziaria a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi dell'investimento, alle commissioni applicate ovvero ad altri costi delle transazioni.
 - 5.2. Operazioni di acquisto o di vendita d'importo significativo effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima (ad es. beni immobili e mobili registrati; opere d'arte, gioielli, oro e altri beni di lusso; società; contratti; brevetti; partecipazioni; licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività).
 - 5.3. Improvvisa estinzione anticipata di un rapporto contrattuale, specie se effettuata dopo poco tempo dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di significativo ammontare in contanti o a favore di un terzo o all'estero.
 - 5.4. Ripetute richieste di operazioni da parte di una azienda sistematicamente in perdita, o comunque in difficoltà finanziaria, e che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari.
 - 5.5. Frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di intermediari seguiti da trasferimenti disposti dal cliente su conti intestati a società fiduciarie.
 - 5.6. Presenza di numerosi rapporti presso il medesimo intermediario, specie se presso più dipendenze insediate in zone limitrofe, ovvero di una pluralità di mandati fiduciari presso il medesimo intermediario da parte di uno stesso cliente.
 - 5.7. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.
 - 5.8. Richiesta da parte del cliente di non far transitare su rapporti allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti transitori o di attesa dell'intermediario, soprattutto se di importo significativo o provenienti dall'estero.
 - 5.9. Operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del cliente.
6. **Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero sono effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità ovvero dal trasferimento di somme di importo significativo, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze.**
 - 6.1. Operatività, improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo, effettuata con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzata mediante cambio assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi.
 - 6.2. Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all'estero.

- 6.3. Ripetuti versamenti di somme, specie se in contanti, giustificati da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari.
 - 6.4. Versamento di anticipi, anche relativi a canoni di leasing, che risultano di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta.
 - 6.5. Afflussi finanziari di significativo ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, e successivo prelievo o trasferimento di tali disponibilità con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente.
 - 6.6. Afflussi dall'estero, con operazioni frequenti o di importo significativo, su rapporti incardinati in Italia che risultano intestati a società partecipate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero che non presentano una movimentazione tipica di un'attività commerciale o d'impresa e sono seguiti da prelievi in contanti o da trasferimenti nei medesimi Paesi.
 - 6.7. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia ovvero frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, specie se effettuati per conto di un altro soggetto o con modalità tali da far supporre di operare per un terzo.
 - 6.8. Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, di oro o di altri metalli preziosi ovvero di altri valori, soprattutto se ripetute nel tempo.
 - 6.9. Presentazione di libretti di deposito a risparmio al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione.
 - 6.10. Presentazione di titoli di importo significativo, specie se a limitata diffusione, e richiesta di liquidazione in contanti ovvero di deposito a garanzia di affidamenti.
- 7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente.**
- 7.1. Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.
 - 7.2. Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo significativo.
 - 7.3. Operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria.
 - 7.4. Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato.
 - 7.5. Richieste di finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero assistiti da garanzie reali ubicate nei suddetti Paesi.
 - 7.6. Ricorrenti richieste di prestiti effettuate dal medesimo soggetto ovvero da soggetti a questo collegati garantiti dall'offerta in pegno di beni di incerta provenienza.
 - 7.7. Intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari seguita dopo un breve intervallo di tempo da trasferimento degli stessi a terzi o da ritrasferimento al fiduciante.
 - 7.8. Ripetuti pagamenti verso l'estero effettuati da imprese che si presumono operanti nel commercio internazionale, ma che non effettuano altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale.

- 7.9. Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nella lettera.
- 7.10. Cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati.

8. Operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.

- 8.1. Intervento inaspettato da parte di un terzo estraneo al rapporto al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni o comunque di coprire l'esposizione del cliente ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti.
- 8.2. Operatività posta in essere da uno o più delegati che, per le caratteristiche o le finalità delle transazioni, non risulta ricollegabile all'attività economica svolta dal cliente.
- 8.3. Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a soggetti terzi, non legati da rapporti tali da giustificare il rilascio.
- 8.4. Ripetute operazioni, specie se di rilevante ammontare, effettuate a valere su rapporti intestati a soggetti di minore età o di età particolarmente elevata ovvero a soggetti incapaci.
- 8.5. Ricezione di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi non conosciuti relativamente ai quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni.
- 8.6. Stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con il cliente.
- 8.7. Ripetuta presentazione di polizze di pegno da parte di soggetti ricorrenti, diversi dall'originario contraente.
- 8.8. Rivendicazioni effettuate con riferimento a rapporti qualificati come conti dormienti ai sensi della disciplina vigente da parte di soggetti terzi, del tutto estranei all'originario titolare.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AI MEZZI E ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO

9. Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio.

- 9.1. Versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all'attività svolta dal cliente, specie se sono incluse banconote contraffatte o logore ovvero di taglio elevato.
- 9.2. Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze.
- 9.3. Prelevamento di contante ed effettuazione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che - per modalità, tempi e soggetti interessati - lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti.
- 9.4. Operazioni di cambio, specie se per importi significativi, con banconote di taglio diverso o con altra valuta, soprattutto se sono richieste banconote di taglio elevato o se effettuate senza transito per il conto corrente.
- 9.5. Richieste di informazioni in ordine alle procedure di cambio in euro e presentazione al cambio in euro di banconote in lire (o in altre precedenti valute comunitarie), soprattutto se ripetute o di importo elevato.

- 9.6. Versamenti di denaro contante con richieste frequenti o di importo significativo di assegni circolari, *traveller's cheques* o, in generale, di titoli al portatore.
- 9.7. Pagamento in contanti, per importi significativi, del saldo della carta di credito, soprattutto se risulta che il cliente ha effettuato frequenti o consistenti prelievi di contante.
- 9.8. Frequenti versamenti di denaro contante accompagnati da frequenti prelievi eseguiti presso sportelli ATM o POS, specie se effettuati nella stessa giornata.

10. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.

- 10.1. Frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge, soprattutto se effettuate in contanti o presso diverse dipendenze.
- 10.2. Acquisto di più titoli al portatore (ad es. libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito) di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e complessivamente consistente.
- 10.3. Frequenti operazioni di versamento di assegni di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge, soprattutto se con una pluralità di girate da parte di terzi soggetti.
- 10.4. Prelevamento di ingenti somme mediante richiesta di numerosi assegni circolari di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge.
- 10.5. Richiesta frequente di assegni privi della clausola di non trasferibilità, specie qualora tali assegni risultino successivamente negoziati all'estero.

11. Utilizzo di strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica, nella loro evidenza fisica e virtuale¹) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operatività del cliente ovvero con l'operatività del distributore o dell'esercente (c.d. *merchant*).

- 11.1. Accrediti di elevato importo su strumenti di pagamento da parte di alcune categorie di *merchant* (ad es. case da gioco), specialmente se si verificano anche prelievi di contante di ammontare elevato.
- 11.2. Frequente utilizzo di strumenti di pagamento connesso a volumi di vendita anomali da parte di un singolo *merchant*, soprattutto se per modalità e importi possa far supporre un'operatività anomala di anticipo di contanti effettuate in favore del cliente.
- 11.3. Richieste di emissione di strumenti di pagamento eccessive, per ammontare o frequenza, ovvero richieste di rimborso del valore non speso degli stessi effettuate tramite uno stesso distributore.
- 11.4. Richieste di rimborso o di anticipo di contante frequenti o di elevato ammontare a valere su strumenti di pagamento da parte della clientela.
- 11.5. Richiesta di trasferimento del saldo dello strumento di pagamento a un soggetto terzo che non sembra aver legami con il cliente.
- 11.6. Frequenti accreditamenti di strumenti di pagamento seguiti dall'immediato e integrale ritiro delle somme ovvero dall'inattesa modifica delle modalità di utilizzo dello strumento da parte del titolare.
- 11.7. Accredito di somme di notevole ammontare che rimangono inutilizzate per un certo lasso di tempo, con successiva richiesta di restituzione.

¹ Tale nozione di strumenti di pagamento è valida solo ai fini del presente provvedimento e in essa rientrano gli strumenti non fisici che comunque permettono attività dispositive su conti di pagamento (ad esempio, tramite codici che consentono la movimentazione di conti di pagamento). Resta ferma la definizione di strumento di pagamento di cui all'articolo 1, lett. s), del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010.

12. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (c.d. *money transfer*), laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata.

- 12.1. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante effettuati dal cliente in un ristretto arco di tempo.
- 12.2. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante da parte o in favore di numerose controparti situate all'estero, specie se in Paesi diversi da quello di origine del cliente.
- 12.3. Incasso o trasferimento di fondi da parte o in favore di controparti dislocate in località geograficamente non distanti fra loro.
- 12.4. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi da parte o in favore di se medesimo presso altre località.
- 12.5. Incassi o trasferimenti di fondi tramite uno o più agenti in attività finanziaria dislocati in località distanti dalla residenza o dal domicilio del cliente.
- 12.6. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi effettuati da agenti in attività finanziaria a nome proprio o di soggetti contigui (ad es. familiari o conviventi).
- 12.7. Ripetuti trasferimenti di fondi per importi unitari inferiori alla soglia disposti a favore di un unico beneficiario da parte di più ordinanti, specie se in un ristretto arco temporale, con modalità che rivelano tecniche di frazionamento degli importi e ricorso a possibili prestanome.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AI CONTRATTI ASSICURATIVI

13. Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze.

- 13.1. Acquisto di strumenti finanziari (soprattutto di quote di un fondo comune di investimento immobiliare) a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai correnti valori di mercato.
- 13.2. Frequenti operazioni in strumenti finanziari, anche in forma frazionata, per importi complessivamente significativi effettuati con regolamento in contanti ovvero senza che l'operazione transiti sul rapporto.
- 13.3. Operazioni d'investimento su strumenti finanziari, ripetute o di importo significativo, regolate con provvista proveniente da intermediari insediati in uno dei Paesi o territori a rischio.
- 13.4. Frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi.
- 13.5. Acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari.
- 13.6. Speculari e ripetute operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari effettuate da due o più soggetti diversi tali da prefigurare un'operazione concertata al fine di trasferirsi disponibilità, soprattutto se avvengono a prezzi sensibilmente diversi rispetto a quelli di mercato o sono aperte e chiuse in un breve arco di tempo o hanno a oggetto strumenti scarsamente negoziati.
- 13.7. Negoziazione di strumenti finanziari a limitata diffusione, ripetuta o di importo significativo, soprattutto se conclusa con controparti situate in Paesi o territori a rischio.

14. Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun modo giustificati dai rapporti tra le parti.

- 14.1. Acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi, anche tra loro collegati.
- 14.2. Numerose e frequenti operazioni di sottoscrizione e di rimborso di strumenti finanziari di pertinenza di soggetti differenti regolate su un unico rapporto intestato a una società fiduciaria.
- 14.3. Disinvestimento totale o parziale di strumenti finanziari con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle originariamente convenute o a favore di soggetti diversi dagli intestatari.
- 14.4. Sottoscrizione di quote a nome di un medesimo cliente con regolamento della transazione in favore della stessa società di gestione per il tramite di conti intestati a soggetti diversi.
- 14.5. Acquisti frequenti o di importo significativo di strumenti finanziari effettuati in nome o per conto di soggetti residenti in uno dei Paesi o territori a rischio.

15. Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni.

- 15.1. Acquisto di strumenti finanziari non dematerializzati con contestuale richiesta di consegna fisica ovvero di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.
- 15.2. Richiesta di emissione di certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi, specie se immobiliari, con contestuale richiesta di consegna fisica o di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.
- 15.3. Richiesta di restituzione di strumenti finanziari non dematerializzati offerti in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari da offrire in garanzia.
- 15.4. Presentazione di strumenti finanziari non dematerializzati per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto del cliente, ovvero per il deposito con contestuale richiesta di rilascio della relativa dichiarazione di ricevuta.
- 15.5. Dismissione di numerosi strumenti finanziari detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della liquidità riveniente in un unico strumento finanziario non dematerializzato.

16. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

- 16.1. Stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente.
- 16.2. Stipula di contratti di assicurazione sulla vita (ivi inclusi quelli con finalità previdenziali e di fondi pensione aperti) o di contratti di capitalizzazione secondo tipologie non adeguate all'età o alle condizioni di salute del contraente.
- 16.3. Stipula di più polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi singolarmente inferiori alle soglie di legge ma complessivamente rilevanti, soprattutto se effettuati presso numerosi intermediari assicurativi della stessa Compagnia.
- 16.4. Stipula di più polizze assicurative sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il medesimo intermediario assicurativo.

17. Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati.

- 17.1. Designazione di molteplici beneficiari per una medesima polizza, qualora la designazione non sia avvenuta attraverso il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, ovvero stipula di molteplici polizze con beneficiari diversi.
- 17.2. Richiesta di pagamento da parte del contraente a favore di un terzo in assenza di motivazioni giustificate dai rapporti fra le parti.
- 17.3. Richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa al portatore effettuata da un soggetto che non risulti collegabile al contraente originario.
- 17.4. Pagamento del premio effettuato da soggetti terzi privi di legame con il contraente.
- 17.5. Pagamento del premio effettuato da un soggetto estero, specie se avente sede in uno dei Paesi o territori a rischio, a fronte di una polizza con contraente persona fisica.
- 17.6. Polizze in cui i soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non giustificate da rapporti interpersonali (ad esempio, il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un'altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza).
- 17.7. Richiesta di un prestito all'intermediario assicurativo in data prossima a quella di stipula di una polizza a premio unico di importo rilevante, nella misura massima prevista dal contratto, da erogare a un soggetto terzo.

18. Pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

- 18.1. Versamento del corrispettivo in contanti o a valere su un conto detenuto all'estero.
- 18.2. Pagamento del premio per importo superiore al dovuto e successiva richiesta di rimborso per l'eccedenza a favore di un terzo.
- 18.3. Versamenti aggiuntivi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente.
- 18.4. Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa poco dopo la relativa stipula ovvero poco prima del pagamento della prestazione.

19. Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

- 19.1. Richiesta di liquidazione (recesso o riscatto) di una polizza assicurativa effettuata poco dopo che sia sorto il diritto alla medesima, specie se in contanti e a condizioni sfavorevoli.
- 19.2. Liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario.
- 19.3. Frequenti o rilevanti riscatti o prestiti, soprattutto se richiesti in contanti o effettuati su più polizze o che comportino l'accettazione di condizioni non convenienti.
- 19.4. Riscatto di un contratto a premi annui o ricorrenti, di importo esiguo e successiva stipula di un nuovo contratto a premio unico di importo elevato.
- 19.5. Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione contrattuale, in uno dei Paesi o territori a rischio.
- 19.6. Esercizio del diritto di revoca ovvero del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

20. Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo.

- 20.1. Operazioni richieste da soggetto censito² o notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti censiti ovvero con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo³.
- 20.2. Operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze.
- 20.3. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo, incoerente con il profilo economico o con l'attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali.
- 20.4. Operatività caratterizzata dall'invio di fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire separatamente ovvero dall'invio di fondi da parte degli stessi ordinanti a favore di più soggetti che sembrano agire separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad es. indirizzi, numeri di telefono).

21. Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo.

- 21.1. Transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l'attività dichiarata.
- 21.2. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo che coinvolge più organizzazioni non profit che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici conti riconducibili a nominativi ricorrenti.
- 21.3. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni e fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o simili, di ammontare complessivo consistente e non adeguatamente giustificato, specie se effettuati prevalentemente in contanti, a cui fa seguito il trasferimento della maggior parte dei fondi raccolti verso aree geografiche in cui vengono svolte abitualmente attività e iniziative di sviluppo o sostegno di attività di finanziamento del terrorismo.

² Qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze dovranno essere applicati gli obblighi di congelamento, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

³ Le liste pubbliche in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo sono consultabili mediante *link* sul sito: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>.